**Legge [...] del 2024**

**che limita l'accesso a contenuti pornografici su internet ai fini della protezione dei minori e modifica talune leggi relative ai servizi del commercio elettronico e alla pubblicità**

**1. Modifica della legge CVIII del 2001 su taluni aspetti dei servizi del commercio elettronico e dei servizi della società dell'informazione**

**Sezione 1**

(1) Alla sezione 13 della legge CVIII del 2001 su taluni aspetti dei servizi del commercio elettronico e dei servizi della società dell'informazione è aggiunto il seguente paragrafo 13 bis:

“(13 bis) Il fornitore di servizi gestisce sul proprio sito web un sistema elettronico facilmente accessibile, trasparente e intuitivo per facilitare la presentazione di segnalazioni di cui al paragrafo 13.”

(2) La sezione 13, paragrafo 14, lettera e), della legge CVIII del 2001 su taluni aspetti dei servizi del commercio elettronico e dei servizi della società dell'informazione è sostituita dalla seguente:

*[In caso di violazione del paragrafo 13, la procedura è condotta conformemente ai paragrafi da 2 a 12, con le seguenti deroghe:]*

“*e)* il fornitore di servizi può rifiutarsi di rendere inaccessibili le informazioni contestate se, sulla base dei motivi esposti nella segnalazione di cui al paragrafo 13, constata che la violazione dei diritti della personalità del minore è ingiustificata, sostenendo che in tal caso il fornitore di servizi fornisce al richiedente informazioni chiare e dettagliate sui motivi del rifiuto al momento dello stesso.”

**Sezione 2**

(1) La sezione 15/D, paragrafo 1, lettera d), della legge CVIII del 2001 su taluni aspetti dei servizi del commercio elettronico e dei servizi della società dell'informazione è sostituita dalla seguente:

*(Al fine di proteggere gli utenti del servizio, il fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video applica le misure e le soluzioni tecniche di cui alla sezione 15/F, se)*

“*d)* la comunicazione commerciale pubblicata dall'utente del servizio di piattaforma per la condivisione di video non è conforme alle disposizioni della sezione 20, paragrafi da 1 a 7, della legge CIV del 2010 sulla libertà di stampa e sulle norme fondamentali dei contenuti mediatici (di seguito: legge sulla stampa) e alle disposizioni della sezione 24 e della sezione 30, paragrafo 3, lettera b), della legge sui media.”

(2) Il paragrafo 2 della sezione 15/D della legge CVIII del 2001 su taluni aspetti dei servizi del commercio elettronico e dei servizi della società dell'informazione è sostituito dal seguente:

“(2) La comunicazione commerciale organizzata distribuita e venduta dal fornitore di una piattaforma per la condivisione di video deve essere conforme ai requisiti di cui alla sezione 20, paragrafi da 1 a 7, della legge sulla stampa e alla sezione 24 e alla sezione 30, paragrafo 3, lettera b), della legge sui media.”

**Sezione 3**

I paragrafi 2 e 3 della sezione 15/E della legge CVIII del 2001 su taluni aspetti dei servizi del commercio elettronico e dei servizi della società dell'informazione sono sostituiti dai seguenti:

“(2) Il fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video include nelle sue condizioni generali i requisiti di cui alla sezione 24 e alla sezione 30, paragrafo 3, lettera b), della legge sui media, nonché i requisiti di cui alla sezione 20, paragrafi da 1 a 7, della legge sulla stampa, per quanto riguarda le comunicazioni commerciali pubblicate dall'utente del servizio di piattaforma per la condivisione di video.

(3) Le condizioni generali del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video includono informazioni sulle procedure di ricorso giudiziale ed extragiudiziale per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e il fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video in relazione all'applicazione delle sezioni 15/F e 15/G.”

**Sezione 4**

Il paragrafo 7 della sezione 15/F della legge CVIII del 2001 su taluni aspetti dei servizi del commercio elettronico e dei servizi della società dell'informazione è sostituito dal seguente:

“(7) L'autorità può pubblicare una raccomandazione sulle migliori pratiche relative ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e alla sezione 15/D, paragrafo 2. La raccomandazione non è vincolante.”

**Sezione 5**

Il paragrafo 3 della sezione 18 della legge CVIII del 2001 su taluni aspetti dei servizi del commercio elettronico e dei servizi della società dell'informazione è sostituito dal seguente:

“(3) I progetti di cui alla sezione 2, alla sezione 3/B, alla sezione 13, paragrafo 13a, alla sezione 13, paragrafo 14, lettera e), alla sezione 15/D, paragrafo 1, lettera d), alla sezione 15/D, paragrafo 2, alla sezione 15/E, paragrafi 2 e 3 e alla sezione 15/F, paragrafo 7, della presente legge sono stati preventivamente notificati a norma degli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.”

**2. Modifica della legge C del 2003 sulle comunicazioni elettroniche**

**Sezione 6**

La seguente sezione 149/F è inserita sotto il titolo “Protezione dei minori” della legge C del 2003 sulle comunicazioni elettroniche:

**“Sezione 149/F**

(1) Nell'ambito del servizio e sulla base della dichiarazione dell'abbonato, il fornitore del servizio di accesso a internet consente di vietare all'utente del servizio di accesso a internet di accedere ai siti web che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 3 mediante una soluzione tecnica adeguata, che è fornita gratuitamente ai singoli abbonati (di seguito: servizio sicuro fornito nei confronti degli utenti minorenni). Prima della conclusione del contratto di abbonamento e durante la riconciliazione dei dati ai sensi della sezione 129, paragrafo 2 ter, il fornitore del servizio informa l'abbonato della possibilità di avvalersi di un servizio sicuro (fornito nei confronti degli utenti minorenni) e del fatto che esso è fornito gratuitamente ai singoli abbonati.  L'abbonato ha il diritto di modificare la sua dichiarazione relativa all'utilizzo del servizio sicuro (fornito nei confronti degli utenti minorenni) e può farlo gratuitamente in qualsiasi momento fino alla validità del contratto dell'abbonato, fatte salve le altre clausole contrattuali.

(2) Sulla base della dichiarazione dell'abbonato, il fornitore del servizio di accesso fisso a internet deve inoltre consentire al singolo abbonato di avere accesso simultaneo al servizio sicuro (fornito nei confronti degli utenti minorenni) e al servizio internet non filtrato dallo stesso punto di accesso dell'abbonato, anche separatamente, nell'ambito del servizio di abbonamento, e ciò dovrebbe essere garantito gratuitamente ai singoli abbonati.

(3) Per garantire la fornitura di tale servizio sicuro, fornito nei confronti degli utenti minorenni, il presidente redige un elenco dei siti web più frequentemente visitati in Ungheria e dedicati a contenuti pornografici.

(4) Il presidente stabilisce, con decreto, norme dettagliate per la fornitura delle informazioni relative agli abbonati e le modalità di erogazione del servizio in relazione al servizio sicuro (fornito nei confronti degli utenti minorenni) di cui al paragrafo 1, nonché norme dettagliate per la compilazione, revisione e pubblicazione dell'elenco di cui al paragrafo 3.”

**Sezione 7**

La seguente sezione 163/Q è aggiunta alla legge C del 2003 sulle comunicazioni elettroniche:

**“Sezione 163/Q**

(1) Il presidente compila l'elenco di cui alla sezione 149/F, paragrafo 3, della legge n. ... del 2024 che limita l'accesso a contenuti pornografici su internet ai fini della protezione dei minori e modifica talune leggi relative ai servizi del commercio elettronico e alla pubblicità (di seguito: ‘legge di modifica 3’), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di modifica 3, ai fini della protezione dei minori.

(2) In relazione alla sezione 149/F, come stabilito dalla legge di modifica 3,

*a)* le disposizioni del paragrafo 1 si applicano al servizio di accesso mobile a internet di un fornitore di servizi di accesso mobile a internet a decorrere dal 1º gennaio 2026,

*b)* le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai fornitori di servizi di accesso a internet con 10 000 o più abbonati a decorrere dal 1º maggio 2026,

*c)* le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai fornitori di servizi di accesso a internet con meno di 10 000 abbonati a decorrere dal 1º gennaio 2027.

(3) Ai fini del paragrafo 2, per "servizio di accesso mobile a internet" si intende un servizio di accesso a internet fornito attraverso una rete di comunicazione radio che può essere utilizzato dall'utente finale anche quando si sposta all'interno dell'area di servizio.

(4) I paragrafi 1 e 2 della sezione 149/F della legge di modifica 3 si applicano anche ai contratti di abbonamento conclusi prima delle date di cui al paragrafo 2, a condizione che, entro un anno dalle date di cui al paragrafo 2, il fornitore del servizio interessato offra al singolo abbonato la possibilità di utilizzare il servizio sicuro (fornito nei confronti degli utenti minorenni) di cui alla sezione 149/F e lo offra gratuitamente, con un termine di almeno 30 giorni."

**Sezione 8**

Nella sezione 182, paragrafo 3, della legge C del 2003 sulle comunicazioni elettroniche è aggiunto il seguente punto 7:

*(Il presidente ha il potere di stabilire con decreto:)*

“7. norme dettagliate per la fornitura delle informazioni relative agli abbonati e le modalità di erogazione del servizio in relazione al servizio sicuro (fornito nei confronti degli utenti minorenni), nonché norme dettagliate per la compilazione, revisione e pubblicazione dell'elenco di cui alla sezione 149/F, paragrafo 3;”.

**Sezione 9**

La sezione 187, paragrafo 3, della legge C del 2003 sulle comunicazioni elettroniche è sostituita dalla seguente:

“(3) I progetti di cui alla sezione 92/C, alla sezione 145/A, alla sezione 149/F, paragrafi 1 e 2, alla sezione 163/Q, paragrafi da 2 a 4 e alla sezione 182, paragrafo 1, lettera h) della presente legge sono stati preventivamente notificati a norma degli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.”

**3. Modifica della legge XLVIII del 2008 sui requisiti fondamentali per le attività di pubblicità commerciale e su talune restrizioni ad esse applicabili**

**Sezione 10**

La seguente sezione 4/A è aggiunta alla legge XLVIII del 2008 sui requisiti fondamentali per le attività di pubblicità commerciale e su talune restrizioni ad esse applicabili:

**“Sezione 4/A**

(1) La pubblicità tramite fornitori di applicazioni e fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video ai sensi della legge CVIII del 2001 su taluni aspetti dei servizi del commercio elettronico e dei servizi della società dell'informazione (di seguito: ‘legge sul commercio elettronico’) può essere pubblicata con l'indicazione di un riferimento alla natura della pubblicità.

(2) Se la pubblicità di cui al paragrafo 1 è rivolta a bambini o minori, il riferimento alla natura della pubblicità include anche un riferimento a tale fatto.”

**Sezione 11**

Il seguente paragrafo 5 è aggiunto alla sezione 8 della legge XLVIII del 2008 sui requisiti fondamentali per le attività di pubblicità commerciale e su talune restrizioni ad esse applicabili:

“(5) È vietato pubblicizzare merci o prodotti o il loro uso ai bambini o ai minori in modo nocivo o pericoloso per la vita, la salute o l'integrità fisica.”

**Sezione 12**

Il paragrafo 2 della sezione 18 della legge XLVIII del 2008 sui requisiti fondamentali per le attività di pubblicità commerciale e su talune restrizioni ad esse applicabili è sostituito dal seguente:

“(2) È vietata la pubblicazione di qualsiasi pubblicità di bevande alcoliche

*a)* sulla superficie esterna della copertina di un prodotto stampato o, nel caso di un sito web, sulla pagina iniziale,

*b)* nei teatri o nei cinema prima delle 8,

*c)* immediatamente prima di un programma per bambini o minori, per tutta la sua durata e immediatamente dopo,

*d)* immediatamente prima della pubblicazione, tramite un fornitore di applicazioni o un fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video ai sensi della legge sul commercio elettronico, di contenuti destinati a bambini o minori, durante tale pubblicazione e immediatamente dopo,

*e)* sui prodotti chiaramente destinati ai giochi e sul loro imballaggio, oppure

*f)* in un istituto pubblico di istruzione o sanitario, o su un cartellone pubblicitario all'aperto, in una vetrina o su qualsiasi superficie altrimenti visibile da un luogo pubblico, che si trova entro una distanza di 200 metri (dalla strada pubblica o da un luogo pubblico) dall'ingresso di un tale istituto.”

**Sezione 13**

Il seguente paragrafo 2 è aggiunto alla sezione 45 della legge XLVIII del 2008 sui requisiti fondamentali per le attività di pubblicità commerciale e su talune restrizioni ad esse applicabili:

“(2) I progetti di cui alla sezione 4/A, alla sezione 8, paragrafo 5 e alla sezione 18, paragrafo 2, lettere d) ed e) della presente legge sono stati preventivamente notificati a norma degli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione."

**Sezione 14**

Nella sezione 23, paragrafo 2, lettera a), della legge XLVIII del 2008 sui requisiti fondamentali per le attività di pubblicità commerciale e su talune restrizioni ad esse applicabili, le parole “legge CVIII del 2001 su determinati aspetti dei servizi della società dell'informazione (di seguito: ‘legge sul commercio elettronico’)” sono sostituite da “legge sul commercio elettronico”.

**4. Disposizioni finali**

**Sezione 15**

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

**Sezione 16**

L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di legge, di cui agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato rispettato.